



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 30.08.2019

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della "Definizione Agevolata" delle ingiunzioni di pagamento (Art. 15, D.L. n. 34/2019) – Modifiche.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di agosto, alle ore 11.00, nella sala delle adunanze del Comune di Capaccio Paestum in via Vittorio Emanuele. Alla prima convocazione, in via straordinaria urgente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
ALFIERI Francesco	SI		ACCARINO Pasquale	SI	
SICA Emanuele	SI		MEROLA Angelo	SI	
CILIBERTI Igor		SI	VOZA Italo		SI
MASTRANDREA Antonio	SI		SABATELLA Luca		SI
DI FILIPPO Antonio	SI		PAOLINO Ulderico		SI
CIRONE Giovanni		SI	SICA Vincenzo		SI
NOBILI Stefania	SI		Quaglia Angelo		SI
MUCCIOLO Fernando Maria	SI		LONGO Francesco		SI
SCARIATI Antonio	SI				

Sono presenti gli assessori: DI FILIPPO, MASIELLO,
PICARIELLO, SCARIATI

Consiglieri

Presenti n.9
Assenti n. 8

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Sica Emanuele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica.

Rietrano i Consiglieri Comunali Sabatella, Paolino, Sica Vincenzo, Quaglia, Longo.

Relaziona l'Assessore Scariati che legge intervento allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali *riscosse direttamente e/o affidati agli agenti della riscossione, di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997*;
- in ragione del citato intervento normativo, i debitori possono estinguere il debito senza pagare sanzioni, con il solo obbligo di versare:
 - le somme a titolo di capitale ed interessi, poste in riscossione coattiva direttamente dal Comune o affidate all'agente della riscossione;
 - le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente;
- il citato articolo 15 offre ai Comuni la *facoltà* di introdurre la "rottamazione" delle ingiunzioni di pagamento, per le proprie entrate, sia di natura tributarie che di natura non tributaria, per le quali si sia proceduto alla riscossione coattiva mediante l'istituto dell'ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639/1910;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi del summenzionato art. 15, del D.L. n. 34/2019 è stata estesa la possibilità di procedere alla "rottamazione" dei carichi pendenti posti in riscossione direttamente dal Comune o affidati all'Agente della riscossione, di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997; nazionale o affidati a società interamente pubbliche;
- la definizione agevolata per le entrate di competenza dei Comuni può essere applicata agli atti notificati negli anni dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017;
- in caso di adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali saranno escluse le sanzioni applicate nell'atto portato in riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento; - dalla definizione agevolata sono altresì escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie;
- l'introduzione della definizione agevolata per le entrate comunali, la cui riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale, deve avvenire con approvazione di apposito regolamento da parte del Consiglio Comunale;
- il predetto regolamento deve essere approvato entro il 29 giugno 2019, ossia entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione con cui si approva il regolamento comunale per l'applicazione della definizione agevolata, il Comune deve darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale;

VERIFICATO che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ai comuni ed alle province potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/6/2019 " Approvazione Regolamento per l'applicazione della "Definizione Agevolata" delle ingiunzioni di pagamento (Art. 15, D.L. N . 34/2019), che ha recepito le predette disposizioni ed ha di conseguenza approvato il regolamento;

RILEVATO che agli Art.li 5 e 6 del predetto regolamento era stato fissato al 31 agosto 2019 il termine della presentazione delle istanze di definizione agevolata e all'Art. 7 era stato fissato al 30 settembre il termine per il Concessionario alla riscossioni per la comunicazione dell'esito delle istanze, ed ancora agli Art.li 6 e 9 era stato fissato il termine di pagamento della prima rata e/o dell'unica rata nonchè il numero massimo delle rate;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene, sentite le richieste avanzate dai cittadini e la scadenza prefissata in concomitanza delle ferie estive, di concedere più tempo agli interessati per valutare la possibilità di definire in via agevolata le ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017:

- che i Responsabile del Servizio Tributi ha fatto pervenire comunicazione il 27.08.2019 in merito;

RITENUTO di dover differire al 30 settembre 2019 il termine per la presentazione delle istante, al 31 ottobre il termine entro il quale il concessionario dovrà comunicare l'accoglimento o il rigetto delle istanze e l'ammontare complessivo delle somme dovute, al 31 ottobre il pagamento dell'unica o della prima rata e di conseguenza variare da 9 rate trimestrali ad otto rate trimestrali ed una bimestrale le rate previste;

RITENUTO , altresì, di confermare le altre disposizioni del regolamento in oggetto;

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio tributi e contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Sentito il Consigliere Longo che annuncia voto favorevole per l'importanza delle esigenze evidenziate aggiungendo che permane del problema della cronica criticità finanziaria delle casse comunali. Annuncia inoltre che chiederà report agli uffici comunali in ordine a tutte le istanze rateizzazione e sullo stato dei relativi pagamenti. Attende infine le azioni dell'Amministrazione in ordine al Regolamento approvato nel precedente consiglio per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n.14, astenuti n.///, votanti n.14, voti favorevoli n.14, voti contrari n. ///

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presenta deliberazione;
2. di differire dal 31 agosto 2019 al 30 settembre 2019 il termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento (articoli 5 e 6 del regolamento);
3. di modificare, pertanto, gli articoli 5 e 6 del regolamento comunale di definizione agevolata approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/6/2019 nella parte relativa al termine di presentazione dell'istanza dal 31/8/2019 al 30/9/2019;
4. di modificare l'Art. 7 del Regolamento Comunale di Definizione Agevolata delle ingiunzioni differendo, dal 30 settembre 2019 al 31 ottobre 2019, il termine entro il quale il Concessionario dovrà comunicare al debitore l'accoglimento e l'ammontare complessivo delle somme dovute o il rigetto dell'istanza;
5. di modificare l'art. 6, comma 3 e l'art. 9, comma 4 del regolamento, differendo dal 30 settembre al 31 ottobre 2019 il termine per il pagamento della prima e/o dell'unica rata fissando di conseguenza le stesse da numero 9 rate trimestrali a numero 8 rate trimestrali ed una bimestrale con scadenza entro i mesi di :
ottobre 2019- dicembre 2019- marzo 2020- giugno 2020- settembre 2020-dicembre 2020- marzo 2021- giugno 2021 e settembre 2021.
6. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446/1997.

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n.14, astenuti n.///, votanti n.///, voti favorevoli n.14, voti contrari n.///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

**COMUNE DI
CAPACCIO PAESTUM**
(Provincia di Salerno)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
"DEFINIZIONE AGEVOLATA"
DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
(ART. 15, D.L. N. 34/2019).**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/6/2019
Testo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Finalità del regolamento

Art. 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata

Art. 4 - Atti esclusi dalla definizione agevolata

Art. 5 - Modalità di applicazione della definizione agevolata

Art. 6 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 7 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 8 - Efficacia della definizione agevolata

Art. 9 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 10 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Art. 11 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

Art. 12 - Entrata in vigore

Art. 13 - Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle somme poste in riscossione mediante l'ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910. La definizione agevolata disciplinata dal seguente regolamento si riferisce alle entrate comunali sotto elencate:

- TARSU - TARES-TARI (tassa raccolta rifiuti solidi urbani)
- ICI-IMU (imposta comunale sugli immobili – imposta municipale unica)
- ICP (imposta comunale sulla pubblicità)
- TOSAP (tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche),

2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 15, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che estende la "definizione agevolata" delle ingiunzioni di pagamento alle entrate poste in riscossione coattiva mediante lo strumento dell'ingiunzione di pagamento, disciplinato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2

Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti, a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa, disciplinata dal presente regolamento.

2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art. 3

Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate di cui al comma 1, dell'articolo 1, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva, mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come regolato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata negli anni dal **2000 al 31 dicembre 2017**, dal Comune, dal concessionario della riscossione di cui al comma 5, del richiamato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

4. Le entrate riscosse mediante l'istituto del "ruolo", con emissione della cartella di pagamento, ai sensi i cui al D.P.R. n. 602/73, non sono contemplate nella presente definizione.

Art. 4

Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.

2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.

3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:

- a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015,
- b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Art. 5

Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune e/o dal concessionario.

2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del **30 settembre 2019**.

3. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme poste in riscossione con l'ingiunzione di pagamento a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Art. 6

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta all'agente della riscossione, a cui il Comune ha affidato la gestione della riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale delle proprie entrate, apposita istanza entro il **30 settembre 2019**.

2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata, nonché i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale) e i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza.

3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento. Il numero massimo di rate è pari a **n. 9 (nove) di cui otto trimestrali ed una bimestrale**, con l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021.

4. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

Art. 7

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune o l'agente della riscossione comunica l'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune o dall'agente della riscossione sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato, con cui è rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata.
3. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o l'agente della riscossione comunica a coloro che hanno presentato l'istanza, entro il **31 ottobre 2019**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento.
5. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al precedente comma, viene comunicato l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Art. 8

Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune o dall'agente della riscossione.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria utilizzando l'IBAN IT 69 P 07601 15200 000064644289 oppure mediante versamento sul conto corrente postale n. 64644289 intestato a Comune di Capaccio Paestum, servizio tesoreria, riscossione coattiva entrate, via V. Emanuele 84047, con indicazione della causale: (definizione agevolata delle entrate locali e il numero della rata).

Art. 9

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, emessi dal Comune o dallo stesso agente della riscossione.
2. In presenza di piani rateali già in essere, può essere ammessa la definizione agevolata purché il contribuente abbia adempiuto ai versamenti già scaduti al 31 maggio 2019.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Le somme dovute possono essere suddivise nelle seguenti rate:
 - a) Nessun rateizzo per importi fino ad euro 500,00;
 - b) Versamento unico entro il **31 ottobre 2019**;
 - c) Versamento in **Nove (9) rate di cui otto trimestrali ed una bimestrale : entro i mesi di ottobre 2019- dicembre 2019- marzo 2020- giugno 2020- settembre 2020-dicembre 2020- marzo 2021- giugno 2021 e settembre 2021.**
5. Nell'ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano gli interessi al tasso di interesse legale vigente.

Art. 10

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta la revoca automatica della definizione agevolata.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata.
3. Nel caso di cui al comma 2, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

Art. 11

Procedure cautelative ed esecutive

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.
2. Il Comune o l'agente della riscossione non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.
3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Il Comune e/o l'agente della riscossione adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.


Art. 13

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2019, e dalle previsioni normative collegate.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Emanuele Sica



IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li - 2 SET, 2019

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- 2 SET, 2019

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li - 2 SET, 2019

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

